

Frodi commerciali Reati, responsabilità e sanzioni per l'azienda

Una recente norma ha introdotto nuovi illeciti

di **Cristina La Corte**

Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

**Dalla vendita
di falsi prodotti biologici
all'aggiunta di conservanti
non dichiarati in etichetta:
le novità apportate
dalla legge 99/2009**

Sin dalla sua adozione, il decreto legislativo 231/2001 è stato un provvedimento normativo di notevole impatto, soprattutto per avere scardinato un radicato principio giuridico, traducibile nel noto brocardo latino "societas delinquere non potest".

Punto di partenza nella lotta alla criminalità d'impresa, questo provvedimento ha stabilito che la realizzazione di una serie di reati, se commessi da soggetti qualificati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, determinano la diretta responsabilità dell'ente stesso, che si affianca a quella della persona fisica autrice materiale dell'illecito.

Come evidenziato, la responsabilità penale delle società è scissa e parallela rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

Ciò significa che per la medesima fattispecie di reato potremmo astrattamente avere due di-

stinti procedimenti penali: uno a carico del legale rappresentante o suo delegato e l'altro a carico dell'azienda stessa.

La scissione tra persona fisica e persona giuridica in termini di responsabilità è tanto più evidente se si pensa che il processo a carico dell'ente può aver luogo anche nel caso in cui l'autore del reato non fosse mai stato identificato o non imputabile.

La responsabilità della persona giuridica ex d.lgs. 231/2001 è stata definita "penale-amministrativa" in quanto si applica agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una responsabilità penale nel senso che il suo accertamento avviene in sede penale, secondo le disposizioni che regolano il processo penale, e amministrativa sul versante sanzionatorio. A carico dell'azienda sono infatti previste onerose sanzioni pecuniarie (applicate sulla base del sistema delle quote laddove una quota può assumere un valore variabile da 258 a 1549 euro) e paralizzanti provvedimenti interdittivi, come la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti.

Quando è responsabile l'azienda

Per la configurazione della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 è necessario il simultaneo verificarsi di tre fondamentali condizioni:

1. La commissione di un reato "nominato" incluso tra quelli previsti dal decreto stesso. Sebbene l'elencazione si sia negli ultimi tempi notevolmente arricchita, non tutti i reati sono idoneo presupposto della responsabilità dell'ente. A mero titolo esemplificativo, tra i cosiddetti "reati presupposto" si segnalano: la concussione e la corruzione, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, oltre alle neo introdotte ipotesi colpose di omicidio o lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2. Il reato deve essere commesso da soggetti qualificati ovvero da:

- soggetti cosiddetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione gestione e controllo, anche di fatto, dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- soggetti sottoposti a quelli apicali: lavoratori dipendenti, collaboratori esterni, franchisees, concessionari di vendita e tutti coloro che si trovano ad operare nell'ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purché sottoposti alla direzione e vigilanza altrui.

**La frode commerciale
consiste nella consegna
al consumatore di un prodotto
alimentare, per origine,
provenienza, qualità
o quantità, diverso
da quello dichiarato**

3. La commissione del reato non deve mirare al raggiungimento di un vantaggio individuale del soggetto agente, ma, al contrario, deve essere realizzato nell'ottica di un interesse proprio dell'ente o per il conseguimento di un vantaggio aziendale.

Nuovi reati

Tra i nuovi reati recentemente inseriti nel corpus del d.lgs. 231/2001 dalla legge 99/2009, spiccano per la rilevanza che assumono per l'azienda alimentare quelli contro l'industria e il commercio.

Come noto, il reato di frode nell'esercizio del commercio si concretizza con la consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o patuita, e può essere commesso da chiunque purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico.

I giudici delle sezioni penali si sono trovati a valutare l'integrazione del reato di frode in commercio in svariate ipotesi, quali, ad esempio, la vendita di prodotti convenzionali spacciati come biologici, l'indebita evocazione di una Denominazione di origine protetta (Dop) relativa a prodotti che non beneficiano di detta protezione; la consegna all'acquirente di formaggio caprino che dalle analisi rivelava la presenza di latte di mucca, la vendita di vino con denominazione di origine proveniente da vitigni non conformi o la mancata indicazione nella lista vivande o nel menù del carattere surgelato dei cibi somministrati (tentativo integrato dalla sola assenza dell'informazione, trattandosi di offerta al pubblico).

Dall'analisi della breve e meramente esemplificativa elencazione è astrattamente ipotizzabile che le ipotesi di processi per violazione del d.lgs. 231/2001 in relazione al reato di frode in commercio saranno numerosi, trattandosi di una fattispecie delittuosa che frequentemente coinvolge gli operatori a tutti i livelli, dalla produzione alla somministrazione.

Per la commissione del reato di frode in commercio la sanzione a carico dell'azienda può arrivare fino a 500 quote (ovvero fino ad un massimo di 774.500 euro); non sono viceversa previsti prov-

vedimenti interdittivi. Oltre alla fattispecie sopra contemplata, per la quale il rischio di realizzazione del reato è senza dubbio più frequente, si segnalano ulteriori ipotesi di delitti contro l'industria ed il commercio idonee a colpire il patrimonio dell'ente, quali la vendita di sostanze non genuine come genuine e la vendita di prodotti con segni mendaci. La legge 99/2009, in vigore dal 15 agosto scorso, ha inoltre introdotto ex novo nel codice penale gli artt. 517ter e quater, di seguito riportati, anch'essi inclusi tra i cosiddetti reati presupposto ex d.lgs. 231/2001.

Come può difendersi l'azienda

Per andare esente da responsabilità in relazione a questi e agli altri reati previsti dal d.lgs. 231/2001, l'ente può beneficiare di una "esimente", provando di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello che si è verificato.

Il modello dovrà inoltre coniugarsi con l'attività di un organismo di vigilanza deputato a verificarne l'attuazione e con un sistema disciplinare idoneo

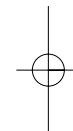
Per un reato di frode in commercio la sanzione a carico delle aziende può superare i 774 mila euro

a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Per i reati di frode le procedure di gestione e controllo del rischio riguarderanno l'intera filiera produttiva e si dovranno raccordare con quelle previste dalla specifica normativa di settore, in primis rintracciabilità ed Haccp.

In conclusione, si può osservare come questo tipo di reati siano per loro natura intrinsecamente supportati da quell'interesse e/o vantaggio aziendale (in termini soprattutto economici) che il d.lgs. 231/2001 pone tra le condizioni essenziali ai fini dell'imputazione della responsabilità all'ente.

Sebbene la recentissima introduzione dei reati di frode non renda possibile, allo stato attuale, alcun bilancio, la vocazione tipicamente "aziendale" delle fattispecie ha fatto sì che la concreta implementazione dei modelli organizzativi sia sempre più avvertita come una vera e propria esigenza per l'impresa alimentare.



- **Art. 517-ter**
(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Art. 517-quater**
(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.